

Disposizioni di carattere finanziario

Articolo 1

(Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2020, n. 33 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2021)).

1. All'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 33 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2021) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dopo le parole: “mediante provvedimento del dirigente della competente struttura tributaria” sono inserite le parole: “, secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 50 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013) e successive modificazioni e integrazioni”;
- b) al comma 3 dopo le parole: “commercio dei medesimi” sono inserite le parole: “, unitamente al correlato onere di cui al 47° comma dell'articolo 5 del d.l. n. 953/1982,” e dopo le parole: “mediante provvedimento del dirigente della competente struttura tributaria” sono inserite le parole: “, secondo quanto previsto dall'articolo 9 della l.r. n. 50/2012 e successive modificazioni e integrazioni”.

Articolo 2

(Mancato rispetto dei termini di approvazione dei bilanci da parte degli enti strumentali controllati dalla Regione Liguria rientranti nel Gruppo Amministrazione Pubblica).

1. In caso di mancato rispetto dei termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei bilanci di esercizio, agli enti strumentali controllati dalla Regione rientranti nel Gruppo Amministrazione Pubblica ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 9, comma 1 quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016 n. 113 (Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio) e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 3

(Soppressione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione)

1. Ai sensi e per gli effetti dei commi 628 e 629 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), a decorrere dal 1° gennaio 2021 gli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2006)) e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.
2. Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte in vigore delle norme di cui al comma 1. Per l'assolvimento degli adempimenti relativi ai periodi di imposta precedenti i contribuenti sono tenuti a presentare la prescritta dichiarazione e versare l'eventuale conguaglio a debito.

3. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse, derivanti dai trasferimenti di cui all'apposito fondo statale istituito ai fini del ristoro delle medesime minori entrate.

Articolo 4

(Norma finanziaria)

1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione 2021-2023:

Esercizio 2021

- Riduzione, in termini di competenza e di cassa, di euro 7.000.000,00 (settemilioni/00) al Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", Tipologia 101 "Imposte tasse e proventi assimilati";
- Iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 7.000.000,00 (settemilioni/00) al Titolo 2 "Trasferimenti correnti", Tipologia 101 "Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche".

Esercizio 2022

- Riduzione, in termini di competenza, di euro 7.000.000,00 (settemilioni/00) al Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", Tipologia 101 "Imposte tasse e proventi assimilati";
- Iscrizione, in termini di competenza, di euro 7.000.000,00 (settemilioni/00) al Titolo 2 "Trasferimenti correnti", Tipologia 101 "Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche".

Esercizio 2023

- Riduzione, in termini di competenza, di euro 7.000.000,00 (settemilioni/00) al Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", Tipologia 101 "Imposte tasse e proventi assimilati";
- Iscrizione, in termini di competenza, di euro 7.000.000,00 (settemilioni/00) al Titolo 2 "Trasferimenti correnti", Tipologia 101 "Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche".

2. Alle minori entrate per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

Articolo 5

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.